

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 130

Anno 45

22 maggio 2014

N. 148

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO DELLA

PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

STATUTO DELLA PROVINCIA DI MODENA



PROVINCIA DI MODENA

S T A T U T O

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Comunità provinciale
- Art. 2 Provincia
- Art. 3 Enti e Comunità locali di altri paesi
- Art. 4 Informazione, partecipazione e pari opportunità
- Art. 5 Esercizio delle funzioni e compiti di programmazione
- Art. 6 Norme di funzionamento degli organi
- Art. 7 Norme generali di organizzazione - Sussidiarietà
- Art. 8 Riparto delle competenze
- Art. 9 Servizi

TITOLO II - Istituti di partecipazione

Capo I - Partecipazione alla amministrazione locale

- Art. 10 Istanze e petizioni
- Art. 11 Proposte
- Art. 12 Consultazione popolare
- Art. 13 Referendum
- Art. 14 Libere forme associative
- Art. 15 Consulte

Capo II - Partecipazione al procedimento, accesso agli atti e alle informazioni

- Art. 16 Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 17 Pubblicità e accesso agli atti e alle informazioni

Capo III - Difensore civico

- Art. 18 Elezione
- Art. 19 Incompatibilità
- Art. 20 Revoca
- Art. 21 Mezzi e prerogative
- Art. 22 Rapporti con il consiglio
- Art. 23 Indennità
- Art. 24 Difensore civico delle amministrazioni pubbliche della provincia

TITOLO III - Organi elettivi e di governo

Capo I - Consiglio provinciale e commissioni

- Art. 25 Funzioni

- Art. 26 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
- Art. 27 Presidenza e ufficio di Presidenza
- Art. 28 Convocazione
- Art. 29 Sedute e votazioni
- Art. 30 Sedute segrete
- Art. 31 Sedute aperte e udienze
- Art. 32 Commissioni e incarichi speciali
- Art. 33 Disciplina delle sedute
- Art. 34 Diritti dei consiglieri e pari opportunità
- Art. 35 I gruppi consiliari
- Art. 36 Commissione dei capigruppo
- Art. 37 Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia”
- Art. 38 Commissioni consiliari permanenti

Capo II - Giunta provinciale

- Art. 39 Composizione e durata in carica. Mozione di sfiducia
- Art. 40 Sedute
- Art. 41 Competenze

Capo III - Disposizioni comuni al funzionamento degli organi collegiali

- Art. 42 Disposizioni comuni

Capo IV - Presidente della Provincia

- Art. 43 Competenze
- Art. 44 Indirizzo politico-amministrativo e incarichi dirigenziali

TITOLO IV - Organizzazione degli uffici e del personale

- Art. 45 Principi direttivi
- Art. 46 Unità organizzative e loro direzione
- Art. 47 Organizzazione degli uffici
- Art. 48 Responsabilità dirigenziale e verifica dei risultati
- Art. 49 Servizio di controllo interno e nucleo di valutazione
- Art. 50 Segretario generale
- Art. 51 Vicesegretario generale
- Art. 52 Direttore generale
- Art. 53 Funzioni dei dirigenti
- Art. 54 Rapporti di dipendenza
- Art. 55 Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'ente
- Art. 56 Incarichi di direzione di progetto

Art. 57 Conferenza dei dirigenti

TITOLO V - Servizi

Art. 58 Forme di gestione

Art. 59 Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

TITOLO VI - Finanza e contabilità

Art. 60 Finanza provinciale

Art. 61 Sistema di bilancio

Art. 62 Relazione previsionale e programmatica

Art. 63 Bilancio pluriennale

Art. 64 Bilancio di previsione annuale

Art. 65 Predisposizione e approvazione dei documenti contabili

Art. 66 Variazioni di bilancio

Art. 67 Piano esecutivo di gestione e sue variazioni

Art. 68 Controllo di gestione

Art. 69 Stato di attuazione dei programmi

Art. 70 Rendiconto della gestione

Art. 71 Revisione economico-finanziaria

Art. 72 Regolamento di contabilità

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 73 Modifiche dello statuto

Art. 74 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 (Comunità provinciale)

1. La Comunità provinciale modenese è autonoma; esercita la propria autonomia con la elezione degli organi rappresentativi e mediante la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche e amministrative.

2. La Comunità riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; condivide il principio sancito con l'atto finale di Helsinki in base al quale gli Stati rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. La Comunità, nello spirito di un ordine internazionale orientato alla salvaguardia dei diritti umani ed al superamento delle divisioni nazionali, razziali ed ideologiche, assicura la tutela e promuove l'integrazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose.

Art. 2 (Provincia)

1. La Comunità è ordinata in Provincia, ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica italiana.

2. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo sociale, civile e culturale della comunità insediata nel suo territorio; in relazione a tale finalità, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia ispira l'azione amministrativa al principio della solidarietà, per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al riconoscimento effettivo del diritto al lavoro e alla salute, al conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna e per favorire il pieno sviluppo della persona; riconosce il valore primario e fondamentale della famiglia nella società.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Provincia ispira l'azione amministrativa alla promozione e al miglioramento della qualità della vita della Comunità e fa propri i principi dello sviluppo sostenibile assumendo, come parte fondamentale della propria attività, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e delle biodiversità, per garantire alle future generazioni la qualità ambientale degli ecosistemi.

5. La Provincia tutela il patrimonio storico-culturale e promuove il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare della Comunità.

6. La Provincia ha uno stemma quale segno distintivo, nonché un gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale e nazionale per esprimere la partecipazione della Comunità rappresentata. Lo stemma e il gonfalone sono stati rispettivamente riconosciuto e concesso nelle forme di legge.

7. Le norme fondamentali per l'organizzazione della Provincia sono stabilite dal presente statuto.

Art. 3

(Enti e Comunità locali di altri paesi)

1. La Provincia promuove - nei limiti delle proprie finalità istituzionali, sussistendo un interesse ed un vantaggio morale o materiale della popolazione amministrata - rapporti con enti locali di altri paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà tra i popoli. In tale spirito, e nell'ambito delle leggi della Repubblica, promuove e coordina le politiche per l'accoglienza dei non residenti e per il loro inserimento su un piano di parità nella Comunità provinciale.

Art. 4

(Informazione, partecipazione e pari opportunità)

1. La Provincia garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per rendere effettiva la partecipazione della Comunità.

2. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, previste dall'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono presentate ai cittadini nelle forme che consentano la massima informazione.

3. E' assicurata la partecipazione della Comunità alla verifica della coerente attuazione del programma, oltre che alle modifiche ed integrazioni dello stesso.

4. Al fine di garantire un rapporto costante con gli amministratori provinciali, è assicurato alla popolazione il diritto di formulare richieste, proposte, pareri e reclami.

5. Sono titolari dei diritti di informazione e di partecipazione, i cittadini residenti nei comuni della provincia e quanti abbiano nella circoscrizione provinciale un rapporto continuativo di lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e privati.

6. Per concorrere alla realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10.4.1991 n. 125, è istituita la commissione permanente per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 5

(Esercizio delle funzioni e compiti di programmazione)

1. La Provincia è soggetto di programmazione, di ordine socioeconomico, territoriale e ambientale; è altresì ente di amministrazione di servizi di area vasta.

2. La Provincia, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione; nell'esercizio delle funzioni amministrative e di programmazione, pone a fondamento il principio della collaborazione con la regione, i comuni e le comunità montane e le province limitrofe.

3. La Provincia determina gli obiettivi della programmazione ed elabora il piano territoriale di coordinamento con il concorso degli enti locali territoriali, dei quali promuove e coordina la partecipazione nelle fasi della predisposizione, della verifica e dell'aggiornamento dei programmi; assicura inoltre l'autonomo apporto degli altri enti interessati, specificatamente della camera di commercio, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle formazioni sociali e culturali.

4. La Provincia persegue un assetto equilibrato del territorio, nel rispetto dei limiti delle risorse ambientali, avendo particolare riguardo alla distribuzione e qualificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi, allo sviluppo delle imprese, al sistema della mobilità, alle trasformazioni urbanistiche, alla valorizzazione delle vocazioni prevalenti delle sue parti.

5. In relazione all'esercizio delle funzioni ed ai compiti che spettano alla Provincia è istituita la conferenza provinciale delle autonomie locali, composta dal presidente della Provincia, che la presiede, dai sindaci, dai presidenti delle comunità montane, dai presidenti delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali.

6. La conferenza opera come strumento di raccordo fra la giunta provinciale e gli esecutivi degli enti locali; si riunisce in assemblea generale dei suoi componenti, ovvero con la partecipazione dei soggetti interessati alle questioni da trattare.

Art. 6

(Norme di funzionamento degli organi)

1. Le norme di funzionamento degli organi istituzionali della Provincia assicurano la possibilità, a tutte le rappresentanze elettive, di partecipare

alla determinazione degli indirizzi ed alle scelte fondamentali che interessano la Comunità.

Art. 7

(Norme generali di organizzazione - Sussidiarietà)

1. Le norme di organizzazione e di funzionamento della Provincia, ed ogni misura organizzativa, perseguono l'efficienza degli uffici e servizi e del processo decisionale degli organi elettivi, nonché l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale.

2. L'efficienza dell'attività amministrativa è finalizzata, in particolare, alla riduzione dei tempi di risposta ai bisogni della Comunità.

3. I dipendenti della Provincia sono al servizio esclusivo della Comunità.

4. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, che l'Ente valorizza nell'ambito dei propri programmi di settore e dei relativi indirizzi.

Art. 8

(Riparto delle competenze)

1. Gli organi istituzionali esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Le competenze degli organi, sia elettivi che di gestione, costituiscono esercizio della funzione di servizio della Provincia nei confronti della Comunità; alla assegnazione di competenza corrisponde il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Art. 9

(Servizi)

1. Le attività e i servizi di rilevante interesse provinciale sono normalmente gestiti mediante forme associative o di cooperazione con i comuni e le comunità montane, nelle forme previste dalla legge, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione.

2. Relativamente all'esercizio di servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, la Provincia valuta in particolare la eventualità di una loro gestione a mezzo di società costituite o partecipate dall'ente, qualora sia

opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

TITOLO II - Istituti di Partecipazione

Capo I

Partecipazione alla amministrazione locale

Art. 10

(Istanze e petizioni)

1. Ogni soggetto titolare dei diritti di informazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, singolarmente o associato ad altri, può rivolgere una istanza al presidente su problemi attinenti l'attività amministrativa dell'ente. Il presidente o l'assessore delegato alla materia risponde entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentita eventualmente, in relazione al rilievo della questione posta, la competente commissione consiliare.

2. Mille soggetti di cui al comma 1, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono proporre una petizione su argomenti attinenti l'attività amministrativa dell'ente.

3. La petizione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, in modo che siano chiaramente leggibili il nome e cognome ed il domicilio o la residenza dei sottoscrittori; deve indicare altresì uno o più referenti.

4. La petizione viene sottoposta dal presidente alla commissione consiliare competente, entro trenta giorni. In conformità del parere reso dalla commissione ed entro i successivi trenta giorni, il presidente risponde alla petizione ovvero iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio provinciale; la seduta è aperta e può prendere la parola un sottoscrittore della petizione, indicato dai referenti.

5. Qualora il consiglio decida di accogliere la petizione, la giunta adotta ovvero propone al consiglio gli atti necessari per soddisfare alle esigenze prospettate.

Art. 11

(Proposte)

1. Mille soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ciascun consiglio comunale, comunità montana e consorzio di comuni, possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività

amministrativa della Provincia. Le firme dei proponenti devono essere apposte con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

2. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma 1 non è ammessa per la revisione del regolamento del consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinente al personale dell'ente e la designazione e nomina di rappresentanti; nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del consiglio provinciale.

3. I soggetti proponenti possono farsi assistere, e richiedere dati ed informazioni, dagli uffici della Provincia per la stesura delle proposte che intendono presentare.

4. La proposta viene sottoposta dal presidente alla commissione dei capigruppo, perchè esprima giudizio sulla sua ammissibilità ai sensi del comma 2. La proposta dichiarata ammissibile è sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nei successivi trenta giorni, per la sua valutazione in relazione ai programmi ed alle disponibilità finanziarie della Provincia. Il presidente, acquisito il parere della commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio provinciale. La seduta è aperta e può prendere la parola un soggetto proponente.

5. Trova applicazione, con riferimento alle proposte presentate, quanto previsto all'articolo 10, comma 5.

Art. 12

(Consultazione popolare)

1. La giunta provinciale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei consiglieri o di una commissione consiliare, può disporre la consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo, della popolazione interessata ad un oggetto determinato della propria attività amministrativa.

2. La consultazione può essere chiesta da cento soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, con domanda sottoscritta nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, comma 3.

Art. 13

(Referendum)

1. Il presidente indice referendum consultivo quando lo richiedono diecimila elettori della Provincia, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno quarantamila abitanti ovvero la maggioranza dei consiglieri provinciali assegnati. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato, con la partecipazione di almeno trenta elettori.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale che l'elettore possa rispondere sì o no. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della

provincia; il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la metà degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il referendum consultivo può essere proposto su materie di esclusiva competenza e rilevanza provinciale. Non possono formare oggetto di referendum:

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale della Provincia e delle aziende e istituzioni;
- c) statuto e regolamenti della Provincia;
- d) bilanci, tributi e contabilità,
- e) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
- g) pareri richiesti dalla legge;
- h) atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;

non può essere richiesto referendum sugli atti di programmazione e di pianificazione relativamente ai quali la legge disciplina il procedimento amministrativo di formazione; non è altresì ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

4. Sull'ammissibilità del referendum, dopo che siano state raccolte almeno mille firme quando sia di iniziativa popolare, decide previamente la commissione avente funzioni di controllo e garanzia; avverso la decisione della commissione, i soggetti che hanno diritto di iniziativa ai sensi del comma 1, possono ricorrere ad un collegio di nomina consigliere, costituito dal difensore civico che lo presiede, da un docente universitario in materie giuridiche e da un giudice designati rispettivamente dal rettore e dal presidente del tribunale.

5. La decisione di cui al comma precedente riguarda la ammissibilità della materia, la chiarezza della formulazione del quesito e la regolarità della presentazione da parte dei soggetti promotori.

6. Quando il referendum sia ritenuto ammissibile, si costituisce comunque il collegio di cui al comma 4, che determina la disciplina di raccolta delle firme e della loro verifica nonché ogni altra modalità concernente lo svolgimento del referendum.

7. Il referendum non ha luogo se il consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria; entro trenta giorni dalla esecutività del provvedimento adottato dal consiglio, il soggetto proponente che lo ritenga inadeguato può ricorrere al collegio di cui al comma 4, se già nominato, altrimenti, motivando puntualmente, ne chiede la costituzione. Il consiglio provvede nei trenta giorni successivi, ed il proponente può presentare ricorso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta nomina del collegio.

8. Qualora al referendum abbia partecipato la metà degli aventi diritto, entro un mese dall'esito della consultazione il presidente richiede la convocazione di apposita seduta del consiglio provinciale per il dibattito ed i relativi provvedimenti, tenuto conto delle risultanze referendarie.

9. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per la richiesta e lo svolgimento del referendum abrogativo; in tal caso rimane esclusa l'iniziativa da parte dei consiglieri provinciali.

Art. 14

(Libere forme associative)

1. La Provincia valorizza le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso, riconoscendole quali interlocutori nella attività amministrativa dell'ente.

2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al presidente, il quale provvede direttamente, o tramite l'assessore delegato in relazione alla materia, a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. E' facoltà del consiglio e della giunta chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve essere reso e alle successive determinazioni della Provincia, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia dà atto dei pareri richiesti, nonché dei pareri resi e delle osservazioni formulate e in ordine agli stessi esprime la propria valutazione.

6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro.

7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei modi di cui all'articolo 15, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di comune interesse, composti da rappresentanti dell'ente e delle associazioni interessate.

8. La Provincia può affidare a singole forme associative, o alle consulte di cui all'articolo seguente, compiti di pubblico interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 15 (Consulte)

1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative promuovendone la aggregazione in consulte per area di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.

2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a favorire la partecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che consentano il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.

3. La Provincia chiede il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse nonché sui bilanci di previsione annuali e pluriennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dalla giunta, in conformità di quanto previsto dal regolamento; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto della avvenuta richiesta di pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.

Capo II

Partecipazione al procedimento, accesso agli atti e alle informazioni.

Art. 16 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e di quelle operative disposte dal regolamento.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Provincia, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Il regolamento dispone in merito: al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; al responsabile del procedimento; alla facoltà di intervenire nel procedimento nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge n. 241/1990.

4. Al fine di conseguire la massima flessibilità sul piano operativo, singoli aspetti della materia di cui ai commi precedenti possono essere

disciplinati, in alternativa alla regolamentazione a mezzo di atto normativo, mediante la pratica adozione di idonee misure organizzative e procedure adeguatamente pubblicizzate.

Art. 17

(Pubblicità e accesso agli atti e alle informazioni)

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale; è fatta eccezione riguardo agli atti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, in conformità di quanto previsto dal regolamento, quando possa derivare pregiudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Provincia assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi dipendenti.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

5. Il diritto di accesso è escluso, anche soltanto temporaneamente, per i documenti previsti dal regolamento quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Capo III

Difensore civico

Art. 18

(Elezione)

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, arrotondata all'unità superiore. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo tre votazioni svolte in sedute distinte e consecutive, è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere provinciale, di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti,

che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo.

3. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il consiglio provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superiore a tre anni. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

4. E' ineleggibile a difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche degli ultimi cinque anni.

Art. 19 (Incompatibilità)

1. Si applica al difensore civico la disciplina delle incompatibilità previste per i consiglieri provinciali.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale.

Art. 20 (Revoca)

1. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del consiglio provinciale a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei consiglieri; deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata per appello nominale.

Art. 21 (Mezzi e prerogative)

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, singoli o associati, ovvero di propria iniziativa, presso l'amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il

responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o agli altri soggetti che ne hanno richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate.

4. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, quando il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore; in tal caso il presidente sottopone la questione al consiglio .

5. Il difensore civico esercita altresì il controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio, in conformità di quanto previsto dall'articolo 17 comma 39 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 22

(Rapporti con il consiglio)

1. Il difensore civico trasmette annualmente al consiglio provinciale una relazione sul lavoro svolto, e la illustra riferendone oralmente durante una seduta a ciò dedicata.

2. Ha diritto, e, se richiesto, l'obbligo, di essere ascoltato dalle commissioni consiliari.

Art. 23

(Indennità)

1. Il consiglio provinciale, con la deliberazione mediante la quale procede alla elezione del difensore civico determina il compenso annuo spettante.

Art. 24

(Difensore civico delle amministrazioni pubbliche della provincia).

1. Il consiglio provinciale, con il voto favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 18, comma 1, può deliberare un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia, per l'istituzione del difensore civico.

2. Il consiglio provinciale può inoltre deliberare convenzioni con altre amministrazioni per l'utilizzo del difensore civico della Provincia.

3. L'accordo o la convenzione di cui ai commi precedenti disciplinano l'ufficio del difensore civico ed i rapporti fra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano; in tal caso, anziché gli articoli dal 18 al 24, si applicherà la disciplina concordata.

TITOLO III - Organi elettivi e di governo

Capo I

Consiglio provinciale e commissioni.

Art. 25 (Funzioni)

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia e ne controlla l'attuazione; nell'esercizio di tale funzione adotta tutti gli atti che impostano, determinano o comunque attengono alle scelte di indirizzo politico in ordine alla attività amministrativa dell'ente.

2. Il consiglio elegge il presidente dell'assemblea; approva il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo; definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni; stabilisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La convocazione delle sedute per l'adozione delle relative deliberazioni è consegnata nel termine normale previsto dall'articolo 28.

3. Il consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente e dei singoli assessori, attraverso i lavori delle commissioni consiliari, nell'esercizio della competente attività preparatoria, consultiva, referente e di iniziativa loro attribuita dallo statuto. Anche in relazione alla funzione consiliare disciplinata dal presente comma, il consiglio provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, almeno due volte all'anno. I consiglieri, singolarmente od unitamente ad altri, collaborano alla funzione consiliare altresì presentando interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

4. Nelle sessioni per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, il consiglio esamina e discute rispettivamente, in particolare:

- i programmi di attività proposti dalla giunta, distintamente e nelle loro interrelazioni, per aree di intervento;

- la relazione illustrativa presentata dalla giunta, ai sensi dell'articolo 151 comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

5. Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza; può, inoltre, dibattere e votare ordini del giorno su temi di interesse locale o generale.

6. Il consiglio, per le proprie finalità istituzionali, ha autonomia organizzativa e di spesa nei modi stabiliti dal regolamento; a tal fine è previsto, nel bilancio annuale di previsione, apposito intervento di spesa.

26

(Decadenza per mancata partecipazione alle sedute)

1. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della Comunità ed al funzionamento del consiglio.

2. La decadenza è determinata dalla mancata partecipazione, non giustificata, a tutte le sedute riferite all'esame e approvazione del bilancio annuale ovvero a quattro sedute consecutive.

3. Sono cause giustificative della assenza, la malattia del consigliere e i motivi familiari, gli impegni lavorativi e professionali improrogabili e quelli per mandati elettivi presso altri enti.

4. La segnalazione delle assenze, indirizzata al presidente del consiglio, può essere effettuata da ciascun consigliere ovvero anche da un cittadino elettore della Provincia.

5. Il presidente del consiglio, di propria iniziativa ovvero a seguito della segnalazione di cui al comma 4, dà avvio al procedimento di decadenza e ne affida l'istruttoria alla commissione di controllo e garanzia, la quale provvede, per iscritto ovvero nel corso di apposita seduta, a contestare al consigliere le assenze assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per fornire giustificazioni. Il presidente del consiglio dà comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento di decadenza, nella prima seduta consiliare.

6. La commissione di controllo e garanzia, completata l'istruttoria, rimette gli atti, con il proprio parere, al presidente del consiglio che li sottopone all'assemblea consiliare nei venti giorni successivi.

7. Il consiglio, qualora ritenga di non accettare le giustificazioni addotte, in relazione a quanto previsto al precedente comma 3, formula richiamo formale al consigliere. In caso di ulteriore assenza non giustificata nel successivo periodo temporale di sei mesi, l'assemblea consiliare dichiara decaduto il consigliere.

8. Il richiamo formale e la decadenza, sono adottati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 27

(Presidenza e ufficio di Presidenza)

1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata dal presidente della Provincia e presieduta, fino alla elezione del presidente della assemblea, dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale; la convocazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il consiglio elegge il presidente dell'assemblea, nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, e viene dichiarato eletto il consigliere che ha riportato il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati; con le stesse modalità elegge altresì un vicepresidente. Una delle due cariche spetta alla minoranza.

3. Il presidente eletto ai sensi del comma precedente, convoca e presiede il consiglio ed esercita i poteri previsti dall'articolo 33 del presente statuto per la disciplina delle sedute.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal vicepresidente, ovvero dal consigliere anziano.

5. E' istituito l'ufficio di presidenza, composto dal presidente del consiglio e dal vicepresidente. All'ufficio di presidenza, così composto, è attribuita la funzione di risolvere le questioni interpretative che insorgano durante lo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento del consiglio. In caso di diversità di opinioni prevale il voto del presidente.

6. All'ufficio di presidenza sono altresì attribuite le funzioni di coadiuvare il presidente, garantire l'autonomia del consiglio e promuovere verso l'esterno l'attività del consiglio medesimo. Per lo svolgimento di tali funzioni, l'ufficio di presidenza può essere integrato dai presidenti delle commissioni consiliari.

7. Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento e gli strumenti a disposizione dell'ufficio di presidenza.

8. L'ufficio di presidenza è qualificato commissione consiliare.

Art. 28 (Convocazione)

1. La convocazione del consiglio contiene l'elenco degli oggetti da trattare; tale elenco è formato dal presidente, sentita la commissione consiliare dei capigruppo, sulla base degli argomenti indicati dal presidente della Provincia, ovvero dalle commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto, nonché delle interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri.

2. La convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere di norma consegnata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di ogni seduta; il presidente, quando ne ravvisi l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.

3. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i capigruppo, la convocazione può essere consegnata ventiquattro ore prima.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, nei termini di cui all'articolo 39 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, quando lo richiedano un

quinto di consiglieri o il presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29 (Sedute e votazioni)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. Gli assessori partecipano alle relative sedute ed hanno facoltà di parola per relazionare, e intervenire nella discussione, sulle materie attinenti agli ambiti di amministrazione loro delegati ai sensi dell'art. 43, comma 8.
3. Le votazioni sono palesi. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta; si procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse.
4. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
5. Con l'assenso di tutti i consiglieri presenti, il presidente ha facoltà di porre in votazione argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare.
6. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono comunicate ai consiglieri assenti entro cinque giorni dall'adozione; ciascun consigliere può chiedere, nei successivi cinque giorni a pena di decadenza, che la deliberazione venga inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.
7. L'ordine in cui sono elencati gli argomenti nella convocazione non è vincolante per la loro trattazione.
8. Per l'adozione delle deliberazioni, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati relativamente ai seguenti argomenti:
 - convenzione e statuto dei consorzi;
 - indizione referendum, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
 - statuti delle aziende speciali;
 - istituzione di nuovi tributi;
 - oggetti non inclusi nell'elenco di quelli da trattare.
9. Terminata la votazione, il presidente ne proclama l'esito; nelle votazioni segrete è assistito da tre consiglieri.

Art. 30 (Sedute segrete)

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono segrete nei casi stabiliti dal regolamento.

Art. 31
(Sedute aperte e udienze)

1. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni, interessate agli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Gli enti e gli altri soggetti interessati hanno facoltà di proporre la convocazione di sedute aperte, su argomenti di rispettivo interesse che abbiano rilevanza di carattere generale.

2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del consiglio anche fuori della sede provinciale.

3. In relazione ad argomenti cui siano interessati anche uno o più comuni, il presidente può promuovere, in accordo con i sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.

4. Il consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

Art. 32
(Commissioni e incarichi speciali)

1. Il consiglio può altresì deliberare l'istituzione di commissioni di studio su materie di interesse della Provincia. Tali commissioni sono elette dal consiglio nel suo seno a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi; i loro poteri sono determinati con la deliberazione che le istituisce.

2. Su proposta del presidente del consiglio, il consiglio può dare incarico ad uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli oggetti e di riferirne al consiglio.

Art. 33
(Disciplina delle sedute)

1. Il presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine; nei riguardi dei consiglieri, tale facoltà può essere esercitata soltanto previo parere reso dai capi gruppo in corso di seduta e dopo che siano stati inutilmente richiamati almeno tre volte.

Art. 34
(Diritti dei consiglieri e pari opportunità)

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio; hanno diritto altresì di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, e in caso di mancato adempimento o di ritardo che ritengano ingiustificato, segnalano il fatto, a tutela del loro diritto, alla commissione di controllo e garanzia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno altresì diritto di accesso agli atti e di informazione nei confronti dei consorzi, aziende, istituti ed enti dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

3. I consiglieri per esplicitare le loro funzioni, possono proporre emendamenti su ogni argomento oggetto di deliberazioni del consiglio, nonché presentare per iscritto al presidente istanze di sindacato ispettivo mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni; possono altresì presentare interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata. Nelle sedute, i consiglieri possono sempre intervenire per fatto personale.

4. I consiglieri possono chiedere la trasformazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari in una indennità di funzione.

5. Il regolamento del consiglio prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dal presente statuto.

6. E' consigliere anziano, agli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto il consigliere che nelle elezioni ha riportato la più alta cifra individuale; in caso di parità della cifra individuale, la qualifica compete al più anziano di età.

7. Negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni della Provincia, va perseguita una rappresentanza paritaria dei sessi, e garantita comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso. A tale principio occorre ispirarsi nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia di competenza del Presidente.

8. E' istituita, presso il consiglio provinciale, la conferenza provinciale delle elette. La Conferenza svolge funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e amministrativa, al fine di accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni e negli organismi di rappresentanza sociale, economica e culturale. Un apposito regolamento disciplinerà la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza.

Art. 35
(I gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo, anche se composto da un solo consigliere.

2. I consiglieri possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza; possono altresì costituire un nuovo gruppo, purchè composto da almeno due consiglieri.

3. Salvi i casi di cui al comma precedente, il consigliere che non intende far parte del gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, viene iscritto al gruppo misto al quale competono le prerogative e le garanzie degli altri gruppi consiliari.

4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.

5. In mancanza di designazione, è considerato capogruppo ad ogni effetto di legge il consigliere che ha conseguito la più alta cifra individuale nella lista di appartenenza.

6. Per l'attività dei gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonee strutture, servizi e dotazioni finanziarie, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 36
(Commissione dei capigruppo)

1. E' costituita una commissione consiliare di cui fanno parte tutti i capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio cui compete di convocarla, ed assistita dal segretario generale o suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione; della commissione fa parte altresì, se eletto, il vicepresidente del consiglio.

2. La commissione è convocata:

- antecedentemente ad ogni seduta consiliare per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori della seduta medesima, nonché per programmare il calendario di quelle successive;

- ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, in relazione: a situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche; a compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede.

3. Il presidente convoca altresì la commissione quando ne facciano richiesta scritta e motivata due capigruppo.

4. Qualora la commissione, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del consiglio, il presidente ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta; questa può procedere salvo mozione contraria.

5. Alla commissione consiliare dei capigruppo non si applica il comma 2 dell'articolo 38.

Art. 37

(Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia”)

1. E' istituita la commissione consiliare “Affari istituzionali, controllo e garanzia”, presieduta da un consigliere di minoranza.

2. La commissione provvede all'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti della Provincia; svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello statuto e dei regolamenti deliberati dal consiglio ed alla loro attuazione, alle modalità di decadenza dei consiglieri previsti dall'art. 26, al principio del giusto procedimento sancito dalla legge 241/1990, in particolare per quel che concerne gli istituti di partecipazione e l'esercizio del diritto d'accesso agli atti e documenti provinciali da parte dei cittadini, nonché all'effettivo esercizio, da parte dei consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo statuto e dai regolamenti.

3. La commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

4. Il consiglio quando ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere ad una indagine sull'attività della amministrazione ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del D.Lgs.267/2000, ne affida i relativi compiti alla commissione di cui al presente articolo; in tal caso, i capigruppo hanno facoltà di sostituire i singoli componenti con altri consiglieri e la sostituzione è formalizzata con la relativa dichiarazione in corso di seduta consiliare.

5. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano le norme dell'articolo 38, relativo alle altre commissioni consiliari permanenti.

6. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 38

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il consiglio provinciale si avvale di commissioni consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata comunque la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo; ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.

3. Il numero massimo delle commissioni è di sei, oltre a quella dei capigruppo.

4. Le commissioni sono presiedute da un consigliere eletto dal consiglio provinciale. Le sedute sono pubbliche; trova applicazione quanto previsto all'articolo 30.

5. Le commissioni:

- coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni. Il parere è obbligatorio su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;

- esprimono pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, ovvero anche della giunta nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

- hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del consiglio. Il presidente del consiglio procede con le modalità di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

6. Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

7. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare, possono essere sentiti esperti.

8. Nelle sedute delle commissioni consiliari, può essere data risposta alle interrogazioni e alle mozioni, nei casi e nelle forme previste dal regolamento.

9. Il presidente della Provincia, e i consiglieri hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non sono componenti.

Capo II Giunta provinciale

Art. 39

(Composizione e durata in carica. Mozione di sfiducia)

1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori non superiore al massimo consentito dalla legge. La composizione della giunta deve perseguire una rappresentanza paritaria dei sessi, e garantire comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.

2. La giunta è nominata dal presidente e dura in carica nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; la mozione è votata per appello nominale e per la sua approvazione occorre il voto della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, senza computare a tal fine il presidente della Provincia.

Art. 40 (Sedute)

1. La giunta è convocata con atto informale del presidente.
2. Le sedute non sono pubbliche; le votazioni sempre palesi.

Art. 41 (Competenze)

1. La giunta collabora con il presidente nella amministrazione della Provincia, nonché nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente, del segretario o dei dirigenti.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente, in particolare, la giunta:

a) approva il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti;

b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

c) autorizza il presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

d) approva i progetti di lavori e forniture e tutti i provvedimenti, compresi gli acquisti e le alienazioni immobiliari e gli appalti, che siano già espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o ne costituiscano mera esecuzione, e sempre che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dei dirigenti;

e) approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, quali: bilanci, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, spese pluriennali;

4. La giunta riferisce in modo diffuso e dettagliato al consiglio sulla attività svolta nell'anno precedente. Tale relazione ha luogo

contestualmente a quella prevista con riferimento al conto consuntivo, dall'articolo 25, comma 4.

5. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta. Con riferimento agli ambiti di amministrazione delegati, l'assessore assume nella propria azione detti indirizzi, e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione; nell'esercizio di tali funzioni l'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione.

Capo III

Disposizioni comuni al funzionamento degli organi collegiali.

Art. 42

(Disposizioni comuni)

1. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti assegnati. Le deliberazioni sono adottate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, è comunque eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta.

4. I componenti l'organo collegiale debbono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Provincia e verso le aziende, i consorzi, enti e organismi dalla medesima amministrati o soggette alla sua vigilanza; così pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.

5. I verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta sono redatti dal segretario generale, che ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia; sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

6. Il regolamento stabilisce le modalità di verbalizzazione delle riunioni e delle singole deliberazioni del consiglio, nonché le modalità di approvazione dei relativi processi verbali.

7. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

8. Ogni proposta di deliberazione deve contenere i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, espressi dai dirigenti; le deliberazioni che vengono adottate in difformità da tali pareri, devono essere specificatamente motivate.

9. La giunta e il consiglio possono apportare modifiche alle proposte di deliberazione, sentito il segretario generale che si esprime in merito alla necessità o meno di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti.

Capo IV Presidente della Provincia

Art. 43 (Competenze)

1. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione della Provincia e la rappresenta.

2. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni; può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nel corso della sua prima seduta, da convocare entro venti giorni. Tale termine deve essere osservato anche per la comunicazione di nomina dei sostituti, quando non sia contestuale alla revoca.

3. Entro novanta giorni successivi alla prima seduta del consiglio provinciale, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Convoca e presiede la giunta, fissando gli argomenti all'ordine del giorno anche sulla base delle proposte avanzate dagli altri soggetti cui compete l'iniziativa delle deliberazioni.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente statuto e dai regolamenti.

6. Emanando direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare definiti nel piano esecutivo di gestione.

7. Assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

8. In particolare, il presidente:

- ha facoltà di delega agli assessori, per ambiti di amministrazione definiti;

- nomina e revoca il segretario generale;

- nomina e revoca il direttore generale, previa deliberazione della Giunta;

- impartisce direttive al direttore generale, se nominato, ovvero al segretario generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; provvede altresì per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le

modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, enti e istituzioni;

- indice i referendum e convoca le consultazioni popolari;

- fatte salve le competenze del consiglio e della giunta, promuove e conclude la conferenza di servizio di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n.267/2000;

- autorizza di volta in volta l'uso del gonfalone nelle manifestazioni di interesse nazionale e locale.

9. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

10. Nei casi in cui sia assente o impedito anche il vicepresidente, le funzioni sostitutive sono esercitate dall'assessore maggiore di età, che assume la qualifica di assessore anziano.

Art. 44

(Indirizzo politico-amministrativo e incarichi dirigenziali)

1. Il presidente, con la collaborazione della giunta, elabora e propone al consiglio le linee fondamentali dell'indirizzo politico-amministrativo e definisce gli obiettivi di gestione.

2. Il presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi definiti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48.

3. Il presidente, con provvedimento motivato, attribuisce e revoca gli incarichi di direzione delle unità organizzative a dirigenti in servizio presso l'ente secondo le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 45

(Principi direttivi)

1. Gli uffici provinciali sono ordinati, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare.

3. La Provincia promuove, e organizza anche direttamente, l'aggiornamento professionale del personale.

4. La Provincia garantisce le condizioni per l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale.

Art. 46

(Unità organizzative e loro direzione)

1. Gli uffici provinciali sono ripartiti in unità organizzative, alle quali sono preposti i dirigenti.

2. Nelle strutture complesse, il dirigente preposto all'unità organizzativa di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore.

3. Le unità organizzative sono strutturate secondo criteri di omogeneità in relazione alle funzioni, nonché alla loro complessità e dimensione, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

Art. 47

(Organizzazione degli uffici)

1. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l'articolazione interna in unità organizzative di livello inferiore, sono definite dal regolamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì le dotazioni organiche complessive, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

3. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedono l'impiego coordinato di più unità organizzative, possono essere istituiti, con deliberazione della giunta provinciale, uffici speciali temporanei o sperimentali.

Art. 48

(Responsabilità dirigenziale e verifica dei risultati)

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Le valutazioni in ordine alla responsabilità dei risultati sono effettuate, con periodicità almeno annuale, dal presidente, sentiti la giunta e il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario generale, in relazione agli obiettivi definiti dal piano esecutivo di gestione, avvalendosi delle verifiche svolte dal nucleo di valutazione anche sulla base delle informazioni rese dal servizio di controllo interno, di cui al successivo articolo 49.

Art. 49

(Servizio di controllo interno e nucleo di valutazione)

1. Il servizio di controllo interno, attua il controllo di gestione verificando lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività gestionale. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia.

2. Il nucleo di valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa determinando annualmente i parametri di riferimento del controllo. Il nucleo esercita altresì le funzioni previste dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'ente e ogni altra funzione assegnata dal presidente e connessa alle competenze previste dal presente comma.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al presidente.

4. La composizione del nucleo di valutazione è stabilita dalla giunta, che vi provvede con specifica norma nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi o con apposita deliberazione.

Art. 50

(Segretario generale)

1. Le attribuzioni e le responsabilità del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa dell'Ente.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il segretario provinciale:

- è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente;

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali della Provincia e dei dirigenti, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'ente e ne cura la verbalizzazione;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- quando non sia istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 51 (Vicesegretario generale)

1. Il presidente può attribuire l'incarico dirigenziale di vicesegretario generale ad un dirigente di unità organizzativa.
2. All'incarico di vicesegretario generale si applica l'articolo 44 comma 3.
3. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento; lo coadiuva, in conformità a quanto previsto nell'atto di incarico.

Art. 52 (Direttore generale)

1. Il presidente può nominare, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un direttore generale.
2. Le competenze del direttore generale sono definite dal regolamento e dall'atto presidenziale di nomina, in conformità di quanto previsto dalla legge.
3. Le funzioni di direttore generale, possono essere assegnate:
 - a) con atto presidenziale, previa deliberazione di giunta e secondo i criteri del regolamento di organizzazione, ad un direttore generale assunto con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica dell'ente;
 - b) con atto presidenziale, al segretario generale.
4. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il decreto presidenziale regola altresì i rapporti tra il direttore generale e il segretario generale.
5. L'incarico di direttore generale non può eccedere il mandato del presidente; può essere revocato dal presidente, previa deliberazione della giunta.

Art. 53
(Funzioni dei dirigenti)

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, competono ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali, tra i quali in particolare:

a) le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e gli altri provvedimenti di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;

b) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

d) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

e) la stipulazione dei contratti;

f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

h) i verbali di accertamento o contestazioni di infrazioni nonché ogni altro conseguente atto finalizzato ad assicurare l'osservanza di disposizioni legislative o regolamentari;

i) le proposte di deliberazione, nonché il parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

4. Gli atti di cui al comma 3 sono attribuiti al dirigente responsabile dell'unità organizzativa.

5. Gli atti dei dirigenti hanno la forma "determinazione".

6. Le determinazioni, numerate e datate, sono raccolte in apposito registro annuale, tenuto distintamente per ciascuna unità organizzativa; la registrazione è effettuata in ordine cronologico, con indicazione della data di adozione e del numero di protocollo del provvedimento.

7. Le determinazioni sono immediatamente esecutive; quando comportano spese, lo divengono con le modalità previste dalla legge.

8. Le determinazioni possono essere revocate od annullate dal dirigente che le ha adottate, rispettivamente, per motivi di merito o di legittimità.

Art. 54
(Rapporti di dipendenza)

1. Il direttore generale, se nominato, sovrintende, nel rispetto delle direttive del presidente, alla gestione dell'ente e a tal fine gli rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Nel caso non sia nominato il direttore generale, il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. I dirigenti dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.

4. Nelle strutture complesse, il dirigente incaricato dell'ufficio di più elevato livello sovrintende all'attività dei dirigenti dell'ufficio di livello inferiore, con i poteri sostitutivi di cui al comma precedente.

Art. 55
(Incarichi di funzioni dirigenziali a persone non dipendenti dell'ente)

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, il presidente può conferire incarichi di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione a persone non dipendenti dell'Ente, che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti per l'accesso al posto. La durata dell'incarico è stabilita di volta in volta e non può comunque eccedere quella del mandato amministrativo di competenza; l'incarico può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza, secondo quanto previsto dal relativo atto di conferimento. Il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al dirigente di ruolo, maggiorato di una indennità in misura stabilita dalla giunta.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con le quali possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica.

Art. 56
(Incarichi di direzione di progetto)

1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal presidente con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione alla giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive della responsabilità degli atti indicati nel comma 1, ad un dirigente di ruolo, con incarico a tempo determinato; ovvero ad un dirigente assunto con le modalità di cui all'articolo 55.

Art. 57 (Conferenza dei dirigenti)

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative dell'ente.

2. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario generale, che la convoca di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei dirigenti.

3. La conferenza può essere convocata altresì dal presidente, quando ravvisi la necessità di presentare indirizzi generali definiti dalla giunta, di rendere informazioni o comunque di consultare i dirigenti; in tal caso il presidente stesso stabilisce l'ordine del giorno e presiede.

4. La conferenza dei dirigenti ha funzione consultiva e di elaborazione propositiva in ordine ad argomenti di interesse generale a livello della organizzazione dell'ente ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.

TITOLO V - Servizi

Art. 58 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità provinciale, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e la promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta anche attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti dalla Provincia.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dal D.Lgs. n.267/2000.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 59**(Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni)**

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

2. Contestualmente all'adozione dell'atto di nomina, il presidente rassegna agli atti della Provincia una nota contenente dettagliate notizie sulle attività svolte in precedenza dai soggetti nominati.

3. Nel consiglio di amministrazione delle istituzioni sono rappresentati anche i soggetti interessati.

4. La revoca di singoli componenti il consiglio di amministrazione, ovvero anche del consiglio stesso nella sua interezza, è disposta dal presidente della Provincia con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede entro trenta giorni il presidente.

TITOLO VI - Finanza e contabilità**Art. 60****(Finanza provinciale)**

1. La Provincia ha autonomia impositiva, finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della propria potestà normativa e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; nei limiti delle disponibilità finanziarie ha autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 61**(Sistema di bilancio)**

1. Il sistema dei documenti di programmazione e di rendicontazione è disciplinato dalle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. I documenti che lo compongono sono i seguenti: relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale di previsione; bilancio annuale di previsione; piano esecutivo di gestione; rendiconto della gestione.

Art. 62

(Relazione previsionale e programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica costituisce il documento fondamentale a supporto della redazione dei bilanci pluriennale ed annuale di previsione, nonché del piano esecutivo di gestione. Essa esplicita gli indirizzi strategici dell'Ente ed è riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica, per la parte entrata, comprende una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando le diverse fonti di finanziamento. Per la parte spesa, è redatta per programmi e ne specifica le finalità e le risorse ad essi destinate.

Art. 63

(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è riferito ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione Emilia Romagna; costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica ed ha carattere autorizzatorio.

2. Il bilancio pluriennale comprende, per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevedono di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento; è inoltre redatto, per la parte spesa, per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento, distintamente per ognuno degli anni considerati.

Art. 64

(Bilancio di previsione annuale)

1. Il bilancio annuale di previsione costituisce la proiezione delle entrate e delle spese relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento al primo esercizio finanziario; costituisce inoltre il riferimento, in termini finanziari, per la redazione del piano esecutivo di gestione.

2. Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; per la parte entrata è redatto per titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla

tipologia e alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata, mentre per la parte spesa è ordinato per titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione alla natura e alla destinazione della spesa e per programmi con riferimento a quanto illustrato nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 65

(Predisposizione e approvazione dei documenti contabili)

1. La relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio pluriennale ed annuale di previsione, sono predisposti, sentito il parere dell'organo di revisione, dalla giunta e da questa sottoposti al consiglio per l'approvazione secondo i termini di legge.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il difensore civico nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il difensore civico assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 66

(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni di bilancio avvengono secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Le variazioni che comportano mutamenti negli indirizzi programmatici di medio periodo, con o senza riflessi in termini finanziari, devono essere motivate e comportano l'aggiornamento della relazione previsionale e programmatica nella parte relativa ai programmi.

Art. 67

(Piano esecutivo di gestione e sue variazioni)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi e affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Gli obiettivi approvati nel piano esecutivo sono denominati progetti e devono essere esplicitamente riferiti ai programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica.

3. Le variazioni del piano esecutivo di gestione avvengono secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Le variazioni che comportano mutamenti negli obiettivi di gestione, con o senza riflessi in termini finanziari, sono motivate e comportano l'aggiornamento della parte programmatica del piano esecutivo.

Art. 68 (Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'ente applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Fino all'introduzione di strumenti di rilevazione economico-patrimoniale il controllo di gestione è rivolto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati (progetti) attraverso l'analisi delle risorse acquisite, della spesa effettuata, della quantità e qualità dei servizi offerti; ad avvenuta introduzione di strumenti di rilevazione dei costi e dei proventi dell'Ente, vengono forniti elementi sulla quantità dei costi assorbiti e dei proventi generati anche per specifici ed identificati centri di costo.

Art. 69 (Stato di attuazione dei programmi)

1. Con riferimento alla situazione del 30 giugno e del 30 settembre di ciascun esercizio il consiglio verifica lo stato di attuazione dei programmi, sulla base di quanto definito nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio annuale di previsione; un terzo dei consiglieri ha facoltà di richiedere ulteriori verifiche.

2. Lo stato di attuazione deve essere espresso in termini programmatici ed in termini finanziari.

Art. 70 (Rendiconto della gestione)

1. I risultati della gestione conclusa il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

2. Il rendiconto è approvato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 71

(Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori previsto dall'art. 57 della legge n. 142/1990, mediante un'attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi che di singole realtà organizzative.

2. I revisori hanno diritto di accedere agli atti e documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali anche informatizzate della Provincia; viene loro inviato l'ordine del giorno di convocazione del consiglio provinciale.

3. I revisori svolgono specificatamente le funzioni previste dalla legge; nell'esercizio dei propri compiti il collegio ha facoltà di disporre l'audizione del direttore generale, del segretario generale, dei dirigenti, del presidente della Provincia e degli assessori.

4. Nell'ambito della funzione di collaborazione con il consiglio provinciale nella sua attività di indirizzo e di controllo, il collegio dei revisori fornisce dati e indicazioni di sua competenza su richiesta del consiglio o di singoli consiglieri, ogni qualvolta ne sia richiesto. Il collegio dei revisori ha facoltà di inviare relazioni al presidente del consiglio su specifici argomenti, chiedendo eventualmente di essere sentito in consiglio; il presidente iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta.

5. La relazione che accompagna il conto consuntivo comprende sia le osservazioni esplicative e l'attestazione della sua attendibilità, sia le conclusioni propositive dell'attività di collaborazione e consulenza.

Art. 72

(Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e dei rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo di gestione e la revisione.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 73

(Modifiche dello statuto)

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal consiglio provinciale, con il voto favorevole di un numero di consiglieri almeno pari a quello prescritto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.267/2000 .

2. La Provincia, con le modifiche alle norme statutarie, oltre che adeguarle ai principi della legislazione statale che costituiscono limite inderogabile alla propria autonomia normativa, persegue la costante coerenza dello statuto con le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Art. 74

(Entrata in vigore dello statuto)

1. Le modifiche al presente statuto, sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e affisse all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi. Il presidente invia lo statuto, corredato della certificazione delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio della Provincia.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 12/6/1991 con deliberazione n. 136, modificato con deliberazione n. 195 del 18/9/1991, controllato dal Comitato nella seduta del 18/10/1991 con atto prot. n. 5911/AG e pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 82 del 22/11/1991;

modificato e integrato con deliberazioni n. 150 del 20/7/1994 e n. 239 del 23/11/1994, controllato dal Comitato il 12/12/1994, prot. n. 45891;

rettificato in conformità dell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 84 del 10/5/1995;

modificato con deliberazione n. 37 del 10/2/1999, controllata il 17/2/1999 con n. 99/001171;

modificato con deliberazione n. 232 del 22/12/1999, controllata il 10/1/2000 con n. 99/011614.

modificato con deliberazione n. 186 del 15/12/2003, in vigore dal 17/1/2004.

modificato con deliberazione n.196 del 12/12/2007, in vigore dal 7/2/2008.

modificato con deliberazione n. 198 del 13/11/2013, in vigore dal 15/12/2013.

modificato con deliberazione n. 77 del 9/4/2014, in vigore dal 12/5/2014.